

CRISTINA SPADARO *Avvocato giuslavorista - Milano*

L'INSERIMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ NEL CONTRATTO DI AGENZIA

Sintesi

In un contesto economico come quello attuale è sempre più frequente la proposta formulata dalla mandante, con la quale è in essere un contratto di agenzia di lunga durata, di recedere consensualmente dal rapporto di lavoro con la promessa di instaurarne uno nuovo con la medesima società o magari con altra di nuova costituzione.

È ovvio che una simile proposta se da un lato, sicuramente preclude all'agente il proprio diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto, dall'altro, non lo mette al sicuro da improvvise e successive revoche da parte della mandante con la quale abbia stipulato un nuovo contratto.

Oltre al danno la beffa!

È però possibile inserire nel contratto, a tempo indeterminato, che si va a sottoscrivere una clausola con la quali le parti contrattuali si impegnano a non recedere dal rapporto per un periodo di tempo.

Si tratta della cd. Clausola di stabilità la quale ha oggetto la limitazione del potere unilaterale della parte contrattuale più forte, la preponente, di recedere dall'obbligazione contrattuale prima del trascorrere di un lasso di tempo determinato.

La preponente in poche parole si impegna

a non revocare l'incarico durante il periodo minimo stabilito nel patto di stabilità.

Tale clausola presuppone chiaramente l'instaurazione di contratto a tempo indeterminato e può prevedere che durante il lasso di tempo minimo le parti possano recedere per:

- Intesa consensuale;
- Giusta causa;
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione ex artt. 1463 e 1464 c.c.

La possibilità di inserire in contratto tale clausola è legittimata oltre che avallata dal conforto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che è giunta alla conclusione che una simile pattuizione si traduce solamente in una preventiva rinuncia da parte del datore di lavoro alla facoltà di recesso, rappresentando di conseguenza una forte garanzia per il

lavoratore interessato fermamente alla conservazione della propria attività lavorativa per una durata minima (Cass. 19903/2005).

Nell'ipotesi quindi di recesso anticipato ed ingiustificato da parte della preponente, l'agente avrà diritto a richiedere ed ottenere il risarcimento del danno pari all'ammontare delle provvigioni che lo stesso avrebbe percepito in caso di mancata revoca dell'incarico.

Un po' quello che avviene nel caso di recesso anticipato della preponente nell'ambito di un contratto a tempo determinato che comporta il diritto dell'agente ad ottenere il risarcimento dei danni commisurati all'ammontare delle provvigioni cui lo stesso avrebbe avuto diritto sino alla naturale scadenza del contratto.